

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 2012, n. 9

Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie.
(GU n. 33 del 25-8-2012)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Interventi a sostegno del potere
di acquisto dei nuclei familiari

1. Per l'anno 2012 e' istituito un fondo da destinare ad interventi volti al sostegno del potere d'acquisto dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà a seguito della situazione di crisi economico-finanziaria del Paese e della conseguente riduzione dei redditi familiari.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia puo' concedere un contributo ai nuclei familiari la cui condizione economico-patrimoniale risulta inferiore alla soglia determinata con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, con esclusione di quelli aventi i requisiti per accedere all'intervento previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera a), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali). La deliberazione puo' disciplinare la determinazione dell'ICEF anche in deroga alle disposizioni in vigore. La somma e' concessa a un solo componente per nucleo familiare e puo' essere diversificata, rispetto ai beneficiari, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare e all'eventuale nascita di un figlio verificatasi nell'anno antecedente alla data di adozione della deliberazione e all'impatto di fattori che hanno determinato la riduzione del potere d'acquisto.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, sono stabiliti condizioni, criteri e modalita' per l'attuazione di quest'articolo, comprese le modalita' per l'erogazione del contributo. Le funzioni e i compiti per l'attuazione di quest'articolo possono essere affidati dalla medesima deliberazione alle agenzie o agli enti strumentali previsti dagli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2

Disposizioni per l'accelerazione delle procedure
di finanziamento degli interventi

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica in atto promuovendo una sollecita mobilitazione delle risorse autorizzate in bilancio, la Giunta provinciale puo' approvare in via straordinaria piani di

interventi, delibere di criteri o altri strumenti di finanziamento di opere o iniziative, anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale, al fine di finanziare interventi di importo unitario non superiore a un milione di euro, caratterizzati da rapida realizzabilita'.

2. Per il finanziamento delle opere e degli interventi di cui al comma 1, la Giunta provinciale procede alla revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in essere e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 28 (Disposizioni in materia di programmazione) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, nonche' a prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico relativamente ai capitoli sui quali sono finanziati interventi non caratterizzati da rapida realizzabilita' per portarle in aumento dei fondi di riserva, anche eventualmente istituiti in annualita'. Da tali fondi di riserva possono essere prelevate le somme per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale e del relativo documento tecnico dei capitoli sui quali devono essere finanziati gli interventi di cui al comma 1 secondo le indicazioni della Giunta provinciale previste dal comma 4.

3. Con le risorse rese disponibili ai sensi del comma 2 possono in particolare essere finanziati interventi di manutenzione straordinaria con funzioni strutturali su edifici di grandi dimensioni con eventuali interventi contestuali di miglioramento energetico.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, definisce le modalita' di attuazione di quest'articolo.

5. Le disposizioni di quest'articolo si applicano fino al 31 dicembre 2014.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale
27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserito il seguente:

"4-ter. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e' ridotta:

a) di 0,5 punti percentuali per le attivita' economiche rientranti nelle sezioni I e G della classificazione delle attivita' economiche (ATECO) 2007;

b) di 0,2 punti percentuali per le altre attivita' economiche.".

Art. 4

Clausola valutativa

1. La Giunta provinciale rende conto al Consiglio provinciale delle modalita' di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti in termini di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari e attenuazione della pressione fiscale sulle imprese. A tal fine la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre 2013, presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione nella quale fornisce informazioni, con particolare riferimento ai costi complessivi, alle modalita' di attuazione e al numero dei beneficiari delle misure previste negli articoli 1 e 3, anche con riguardo alle eventuali criticita' emerse nella

realizzazione degli interventi e agli eventuali correttivi apportati in risposta. A richiesta la Giunta fornisce dati e informazioni relativi all'attuazione di questa legge alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate per l'anno 2013 conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 si fa fronte con la riduzione di importo pari a 15 milioni di euro dell'unita' previsionale di base 1.1.010 (Imposte sul valore aggiunto prodotto) delle entrate del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 e alla corrispondente riduzione dell'unita' previsionale di base 95.5.110 (Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti) delle uscite per il medesimo anno.

2. Per i fini dell'articolo 1 e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2012. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo e per il medesimo anno degli accantonamenti sull'unita' previsionale di base 95.5.110 (Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese correnti).

3. Nello stato di previsione dell'entrata approvato dall'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014), sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A.

4. Nello stato di previsione della spesa approvato dall'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2011 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B.

5. Conseguentemente, per l'esercizio finanziario 2013, il totale dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 di cui agli articoli 1 e 2 della legge provinciale n. 19 del 2011 e' rideterminato in 5.396.000.000 euro.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 maggio 2012

Per il Presidente
il Vicepresidente
PACHER